

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



**POLIZZA
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
E PRESTATORI D'OPERA**

Capitolato Speciale

Data: Aprile 2018

**Responsabile Assicurazioni
dott. Massimo QUAGLIA**

**Responsabile Legale Assicurazioni
Recupero crediti
avv. Cinzia CASSONE**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

La presente polizza è stipulata tra

SMAT spa

e la

.....
(Società assicuratrice)

Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 15.07.2018.....
alle ore 24.00 del 15.07.2022.....

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Società controllata:	le Società che si trovano nei confronti della Contraente nei rapporti di cui all'Art. 2359 C.C.;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: SMAT SPA; I dipendenti nonché tutti i soggetti di cui l'Assicurato, ivi comprese le Società del Gruppo si avvalga nello svolgimento della propria attività. Gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi.;
Società:	l'Impresa assicuratrice;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Risk Manager	la figura professionale ed i relativi collaboratori del Servizio che gestiscono la polizza stipulata dal Contraente
Rischio:	la possibilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni indiretti	sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.
Franchigia per sinistro	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Sinistro in serie	una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso fatto, atto, errore od omissione, od a più fatti atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro.
Comunicazioni	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

DESCRIZIONE GENERALE

A - Massimali e rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Responsabilità Civile verso Terzi
€ 10.000.000,00 Unico.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
€ 10.000.000,00 Unico.

per le conseguenze della Responsabilità Civile a sensi di Legge derivante all'Assicurato in relazione all'attività svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni preliminari, accessorie, sussidiarie e/o complementari, sportive e ricreative, nessuna esclusa né eccettuata, sia che l'Assicurato agisca nella qualità di proprietario che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore o partecipante, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

Non cumulo

in caso di sinistro che dovesse interessare sia la garanzia RCT che la garanzia RCO la massima esposizione della compagnia non potrà superare € 10.000.000,00.

B - Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate.

L'oggetto sociale dell'Assicurato comprende l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. F) L 36/1994 e s.m.i., nonché le altre attività previste dall'Atto costitutivo.

In particolare:

- la captazione, l'adduzione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;
- il collettamento, il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue e/o meteoriche;
- il trasporto dei fanghi provenienti dai processi di trattamento;
la costruzione e la gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico derivanti dalla proprietà e/o gestione di impianti idrici, fognari e di depurazione, dighe, invasi oltre alla costruzione ampliamenti e manutenzione di impianti idrici, fognari e di depurazione, di dighe e invasi;
- gli allacciamenti alle utenze e quant'altro oggetto dell'attività societaria.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- convenzioni con Associazioni Volontaristiche;
- persone impiegate in lavori socialmente utili;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;

Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio di tutte le attività sopramenzionate da e per conto di altri Enti, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente risulta esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 – Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza alle rispettive scadenze annuali il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 60 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

La Società consegnerà 30 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa il relativo avviso tale da permettere all'assicurato di provvedere al pagamento nei termini concordati.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Qualora nel corso del periodo di vigenza del contratto di assicurazione si rendano necessarie delle variazioni ed integrazioni delle garanzie in corso saranno emesse dalla Società delle appendici di recepimento, che se formalmente ritenute corrette dal Contraente verranno pagate entro 60 giorni dalla ricezione.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni.

In caso d'esercizio del diritto di recesso da parte della Società, la stessa s'impegna a garantire la copertura assicurativa derivante dal contratto d'assicurazione per ulteriori 180

giorni al fine di consentire al Contraente l'espletamento delle procedure d'acquisizione di un nuovo servizio assicurativo.

Al fine di consentire al Contraente di predisporre tempestivamente la nuova documentazione di gara per l'assicurazione del medesimo rischio, è fatto obbligo alla Società di trasmettere, contestualmente alla comunicazione di recesso, report informativo inerente la polizza disdettata contenente le indicazioni di cui al successivo art. 6; in mancanza di tale documentazione la comunicazione di recesso deve intendersi come non perfezionata.

In caso di recesso della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società si impegna a rilasciare il numero di sinistro relativo alla denuncia di danno entro massimo cinque giorni lavorativi dal ricevimento inviando apposito file all'indirizzo dell'Ufficio del Risk Manager della Società.

In pari data la Società provvederà ad inviare apposita comunicazione al presunto danneggiato e per conoscenza all'assicurata nella quale sono indicati oltre al numero di sinistro i contatti del liquidatore che gestirà la pratica.

Nel caso di sinistri cautelativi non si procederà all'invio della precedente comunicazione al richiedente/danneggiato.

Per le denunce in presenza di controversie giudiziali, si rinvia al successivo articolo sulla gestione delle vertenze giudiziali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste.

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente/Assicurato

a) con cadenza semestrale, una informativa in formato elettronico, sulla gestione dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri denunciati in ordine cronologico sulla base della data di sinistro, con indicazione del relativo status (aperto, chiuso, senza seguito o abbandonato);
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che sarà quello risultante al momento della elaborazione informatica dei dati;
- sinistri Liquidati, con indicazione del nominativo della controparte indennizzata, dell'importo liquidato e della relativa franchigia richiesta ed eventualmente recuperata dalla Contraente;
- sinistri Respinti con evidenza delle motivazioni che hanno portato alla reiezione del sinistro
- Rapporto Tecnico Sinistri/Premi

Art. 7 – Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto ha durata quadriennale e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Tuttavia al Contraente sono concesse le seguenti facoltà:

- 1) risolvere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza;
- 2) richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo sino a 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione efficace

Art. 8 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, la Contraente, in ragione della particolare attività svolta, in accordo con l'assicuratore non stabiliscono un termine entro il quale vige l'obbligo della denuncia, le parti si impegnano a considerare la decorrenza dell'obbligo in capo alla contraente sono quando siano manifeste le cause che possano dare luogo ad un possibile sinistro.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare solamente i sinistri per i quali abbia ricevuto una formale richiesta di risarcimento direttamente dal/i danneggiato/i.

Una volta che siano state effettivamente accertate le ragioni per l'apertura di un sinistro la contraente dovrà darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e solo allora decorreranno il termine i ai fini prescrizione previsti dall'Art. 2952 comma 2 C.C.

Tutti i sinistri di pertinenza del periodo assicurativo e denunciati nei termini disciplinati in polizza sono coperti anche qualora emersi o conosciuti in un periodo successivo alla scadenza della copertura

Art. 9 – Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Torino in via esclusiva.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni della Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo P.E.C., raccomandata, raccomandata a mano, fax, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto e clausola di buona fede

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso la polizza che verrà sottoscritta, il contraente intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od

omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla Polizza.

Art. 14 - Coassicurazione - Riparto e delega

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 15 - Oggetto della garanzia

15.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali il Contraente deve rispondere.

15.2 - Novero dei Terzi

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia R.C.O.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

La garanzia R.C.T. si estende altresì ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate e ai lavoratori parasubordinati; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPS e/o dall'INAIL.

15.3 - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni, modifiche ed interpretazioni e del D.L.gs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i. e quant'altro disposto dalla legislazione vigente in materia.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e s. m. i. e quant'altro disposto dalla legislazione vigente in materia.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le parti che, non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali contratte in servizio e per cause di servizio, indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione o entro 60 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro e siano denunciate nello stesso periodo.

Art. 16 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale del Legale rappresentante e degli Amministratori, nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, nonché di altro Personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: persone in rapporto di lavoro temporaneo, occasionale, prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate, borsisti, stagisti, tirocinanti, ricercatori, praticanti, lavoratori parasubordinati, nulla escluso né eccettuato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965, nr.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. LGS. 38/2000 e s.m.i. e quant'altro disposto dalla legislazione vigente in materia, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti e preposti e ogni altra figura professionale sulla quale gravino gli obblighi connessi dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i

E' altresì compresa ogni altra figura professionale sulla quale gravino gli obblighi connessi dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 e s.m. i.

Art. 17 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza.
- b) I danni da furto, salvo i seguenti casi che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
 - furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività;
 - sottrazione di cose di terzi riposte in armadi o mobili chiusi a chiave o con lucchetti ovvero riposte presso guardaroba o depositi custoditi dell'Assicurato o appartenenti a qualunque soggetto od ente del cui operato lo stesso debba legalmente rispondere;
- c) i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
- d) i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell'Assicurato.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;

Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza oltre alle spese di bonifica del sito contaminato, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

- e) I danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali.

Art. 18 - Precisazioni di garanzia

A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i seguenti rischi:

1. - la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

2. - i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, o comunque dalla impossibilità di fruire di beni o servizi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza; anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
3. - la Responsabilità Civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
 - associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
 - persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
 - attività rurali;
 - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci anche eserciti da Terzi.

Sono compresi i danni da rigurgito di fogne, di rottura di impianti idrici/fognari o altri fluidi, incapienza / occlusione di reti di collettamento.

Per la particolare attività svolta dal Contraente , si conviene fra le parti di includere nelle garanzie di polizza i danni a terzi definiti necessari
4. - la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n.990 del 24.12.1969.
5. - da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento, posa in opera di tubazioni, riparazioni idrauliche ed opere inerenti. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto-subappalto-RTI., è assicurata la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurato dichiara che a termini di capitolato gli appaltatori della SMAT spa sono tenuti ad assicurarsi per la responsabilità civile e pertanto la presente copertura opera in DIC/DIL rispetto a tali polizze.
6. - dall'organizzazione di/partecipazione a: convegni, congressi, seminari, mostre, fiere, manifestazioni, mercati ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di terzi, visite ad impianti ed installazioni, proprie e/o di terzi, concorsi ed iniziative culturali nelle scuole e non.
7. - danni a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione; sono esclusi gli impianti e le attrezzature in genere che siano strumento di attività dell'assicurato.
8. - la Responsabilità civile personale:
 - dei visitatori dell'Assicurato, di studenti, borsisti, stagisti ed obiettori di coscienza, allievi, tirocinanti, operatori volontari in genere, mentre dette persone si trovano presso le sedi dell'Assicurato e/o operano a qualsiasi titolo per il medesimo;
 - degli Amministratori del Contraente, per danni cagionati involontariamente a terzi e/o a dipendenti in relazione ai rischi per i quali é prestata l'assicurazione;
 - del Responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legislativo 81/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. e quant'altro disposto dalla legislazione vigente in materia.
- 9.- la responsabilità civile derivante dall'esistenza di ambulatori medici destinati ai dipendenti dell'Assicurato, comprendendo in garanzia:
 - i danni dei quali risultassero responsabili i medici consulenti o incaricati e collaboratori;
 - i rischi connessi alle visite a domicilio i medici consulenti o incaricati e collaboratori.
- 10.- la Responsabilità Civile dell'Ente assicurato per danni arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere siano compiute, esclusi i danni alle opere stesse, ex art. 1669 C.C.

- 11.- i danni a cose dovute a cedimento o franamento del terreno.
- 12.- i danni alle condutture e agli impianti sotterranei e i danni a cose nell'ambito dei lavori.
- 13.- i danni conseguenti a variazione delle caratteristiche di erogazione e potabilità dell'acqua come disciplinato dal D. Lgs. 31/01 e s.m.i.
14. danni sia diretti che indiretti derivanti da furto di cavi elettrici ,impianti/ accessori, reti o parte di essi.

Art. 19 - Validità territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 20 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo sempre il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art.1916 C.C. nei confronti di:

Art. 21 – Denuncia di sinistro RCO – obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve denunciare solo i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge sugli infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o di tutti gli aventi diritto, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

Art. 22 - Gestione delle vertenze di danno

La Società, di intesa con il Contraente, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, di ogni ordine e grado, nonché per le ipotesi di negoziazione assistita a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i

La Società si impegna a tacitare i danneggiati prima che inizi il procedimento penale ed in pendenza dello stesso.

Parimenti dicasi per le azioni di rivalsa esperite dagli Enti previdenziali e di Assicurazione obbligatoria INPS e Inail.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato

Per le vertenze penali la scelta del legale difensore dovrà essere condiviso tra la Società ed il Contraente .

La Società si impegna ad incaricare un legale prescelto ed a comunicarlo alla Contraente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'Atto di citazione o documentazione giudiziale e comunque almeno 30 gg prima della data prevista per la costituzione in giudizio.

Resta comunque convenuto l'impegno della Società nel periodo intercorrente fra la data di ricevimento dell'atto e la data dell'udienza a voler intraprendere le azioni per giungere alla transazione del sinistro con reciproca soddisfazione delle parti coinvolte.

Qualora il legale non sia designato dalla Compagnia nei tempi previsti ovvero in caso di notifiche tardive o provvedimenti d'urgenza o quando ciò non sia comunque tecnicamente possibile e al fine di evitare le conseguenze dovute ad una costituzione tardiva, il

Contraente potrà rivolgersi ad un legale di sua scelta, con spese a carico della Compagnia, cui sarà notificato il relativo preventivo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

Art. 23 - Gestione danni in franchigia

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Alle scadenze convenute la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 24 - Franchigie e limiti di risarcimento

GARANZIE	LIMITE DI RISARCIMENTO Per sinistro ed anno assicurativo	FRANCHIGIE Per sinistro
A) Responsabilità civile verso terzi		€ 250,00
B) Danni da interruzione attività		€ 2.500,00
C) Danni da inquinamento accidentale	€ 5.000.000,00	€ 2.500,00
D) Committenza auto		€ 1.000,00
E) Cose di terzi in consegna e custodia.	€ 5.000.000,00	€ 1.000,00
F) Danni da furto	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00

SERVIZIO ASSICURATIVO DELLA SMAT SPA

OGGETTO: ASSICURAZIONE RCT/O

Allegati:

Situazione sinistri

Comuni serviti vedasi sito <http://www.smatorino.it/comuni?gestione=>

Bilancio vedasi sito http://www.smatorino.it/area_istituzionale_8

Statuto vedasi sito http://www.smatorino.it/area_istituzionale_1